

V<sup>o</sup>

ORDINE AVVOCATI LECCE

Data Arrivo

Prof. N°

2969

Alla cortese attenzione del  
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

Viale De Pietro - Palazzo di Giustizia

26/04/16  
co

Siamo lieti di comunicarVi che UnipolSai ha rinnovato per la prossima annualità (sino al 31/10/2016) la Convenzione Nazionale stipulata con la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (c.d. "CASSA FORENSE") - 6148 - per la Responsabilità Civile Professionale degli Avvocati.

Il prodotto "Responsabilità Civile Professione dell'Avvocato", appositamente studiato per l'offerta in Convenzione, prevede un regime tariffario particolarmente conveniente e molto competitivo, con significative innovazioni sul piano normativo con l'introduzione di clausole esclusive non presenti nella maggior parte dei prodotti analoghi offerti dalla concorrenza.

#### CHI SI ASSICURA

Avvocati regolarmente abilitati all'esercizio della professione (iscrizione all'Albo), iscritti alla CASSA FORENSE.

#### CHE COSA SI ASSICURA

Esercizio della professione di Avvocato.

#### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) - Garanzia danni (danni corporali e danni materiali)
- Responsabilità Civile verso Dipendenti soggetti all'I.N.A.I.L. - Garanzia R.C.O. compreso danno biologico, estensione - D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 38/2000.
- Responsabilità Civile professionale - Garanzia perdite patrimoniali

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende:

- funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'Autorità giudiziaria, purché inerenti all'attività professionale compreso l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo ed amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- l'espletamento dell'attività di liquidatore non giudiziale di Società;
- l'attività di assistenza e consulenza in materia stragiudiziale (civile, penale ed amministrativa) purché prevista e riconosciuta dalla tariffa professionale;
- sanzioni fiscali, multe o ammende inflitte ai clienti per errori od omissioni dell'Assicurato;
- perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;
- responsabilità per fatti di dipendenti, collaboratori, consulenti, sostituti in genere e prestatori di lavoro temporaneo (lavoro interinale);
- responsabilità civile personale dei collaboratori facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale;
- danni subiti in occasione di lavoro da consulenti, professionisti in genere e prestatori di lavoro temporaneo (lavoro interinale);
- componente le Commissioni Tributarie nonché rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline di indirizzo giuridico;
- l'uso di sistemi di elaborazione elettronica e l'invio telematico;
- responsabilità civile personale dei dipendenti;
- committenza auto;
- interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività di terzi;
- danni corporali subiti da dipendenti non soggetti all'I.N.A.I.L.;
- conduzione e proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature;
- attività complementari;
- errato trattamento dei dati personali;
- possibilità di proroga della garanzia assicurativa su richiesta dell'Assicurato (5 anni dopo la cessazione dell'attività).

**MASSIMALI previsti: € 500.000 / € 1.000.000 / € 1.500.000 / € 3.000.000**

**TARIFFA:** Ai fini della quotazione, è necessario comunicare gli introiti (per "introiti" si intende il volume di affari relativo all'attività oggetto di assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA).

**VALIDITA':**


**TERRITORIALE** L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera.

**TEMPORALE** L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità della garanzia, purché tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima della data di effetto della polizza. N.B.: Segnaliamo che è prevista la possibilità di modificare il periodo pregresso da tre anni in "pregressa illimitata".

Il fascicolo informativo è a disposizione presso l'Agenzia.

UNIPOLSAI Divisione Sai  
Agenzia Lecce-Maglie 57704  
**Morra Assicuratori Snc**  
Via Cesare Battisti, n.28 – 73100 Lecce

Per info e preventivi:

 **Info-line CONVENZIONI 338.9963080**  
Front-office: tel 0832.1760040  
e-mail [lecce@morraegazzabinpartners.it](mailto:lecce@morraegazzabinpartners.it)